16/11/2016 II Sole 24 Ore

NORME E TRIBUTI II Sole 24 Ore 16 NOVEMBRE 2016

Imprese e fisco. Nel caso di procedura diretta è necessaria la comunicazione alle Entrate almeno cinque giorni prima

## Notifica per la distruzione delle merci

## Smaltimento presso soggetti autorizzati se i beni invenduti sono da considerare come rifiuti

L'avvicinarsi della fine dell'esercizio rende attuale il tema della distruzione volontaria delle merci in giacenza oramai invendibili, nonché dei relativi procedimenti da osservare per vincere le presunzioni di cessione. Questa esigenza imprenditoriale, infatti, deve fare i conti con la necessità dell'Erario di monitorare i movimenti dei beni acquistati e ceduti dall'impresa al fine di combattere eventuali fenomeni evasivi rappresentati, nello specifico, dalle cessioni "in nero".

In particolare, l'articolo 1 del Dpr 10 novembre 1997 n. 441 prevede che, salvo prova contraria, si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che, a seguito di una ispezione o verifica fiscale, non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita le proprie operazioni, né in quelli dei propri rappresentanti. Conseguentemente, dal punto di vista fiscale, la preoccupazione principale dell'impresa è quella di vincere tali presunzioni mettendosi nelle condizioni di poter dimostrare che i beni mancanti sono stati effettivamente distrutti.

Le specifiche procedure probatorie da seguire variano a seconda che l'eliminazione fisica dal processo produttivo di beni sia eseguita in modo diretto, mediante la distruzione a opera dell'impresa, o in modo indiretto, mediante la distruzione affidata a terzi.

## Distruzione diretta

- Il contribuente che provvede volontariamente alla distruzione diretta di beni deve attenersi al seguente iter stabilito dall'articolo 2, comma 4, del Dpr 441/1997:
- a) comunicazione da inviare, tramite raccomandata A/R, almeno cinque giorni prima dell'operazione, agli uffici delle Entrate e ai Comandi della Guardia di finanza competenti, indicando luogo, data, ora e modalità di distruzione, la natura, la qualità e la quantità dei beni da distruggere, l'ammontare del costo complessivo nonché il valore ottenibile dalla distruzione;
- b) redazione del verbale di distruzione da parte dei pubblici funzionari, degli ufficiali della Guardia di finanza o dei notai che hanno presenziato alle operazioni, ovvero, nel caso in cui l'ammontare del costo dei beni distrutti non sia superiore a 10mila euro, redazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Dal verbale e dalla dichiarazione devono risultare data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, nonché natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti;
- c) compilazione del documento di trasporto di cui al Dpr n. 472/1996, progressivamente numerato, che documenta il trasporto dei beni eventualmente risultanti dalla distruzione.

## Distruzione indiretta

Solo nei casi in cui il contribuente sia nelle condizioni di eliminare beni già considerabili "rifiuti" (senza che siano necessarie ulteriori trasformazioni), può consegnarli a soggetti autorizzati allo smaltimento dei rifiuti. In tal caso si deve dimostrare la distruzione dei beni mediante il formulario di identificazione (di cui all'articolo 193 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152) emesso dal produttore o dal detentore o, ancora, dal soggetto autorizzato allo smaltimento che effettua il trasporto, che indica almeno: a) nome e indirizzo del produttore e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'instradamento; e) nome e indirizzo del destinatario.

Se, però, l'impresa effettua la distruzione diretta dei beni e provvede successivamente alla movimentazione dei beni residuanti dalla distruzione mediante tali soggetti autorizzati allo smaltimento, non si potrà fornire come prova documentale il formulario in esame, bensì la documentazione richiesta dalla specifica procedura per la distruzione diretta dei beni a opera dell'impresa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Giuseppe Carucci Barbara Zanardi